



TRIBUNALE DI NOLA
CANCELLERIA G.I.P.
Piazza Giordano Bruno, Nola
Fax.n.0815121556

All' avv. Giovannandrea Anfora
All' avv. Massimo Krogh

Oggetto: Proc. Pen. n.2356/12 RGNR e n. 4879/14 R.GIP nei confronti di Marchionne Sergio

In allegato si trasmette Ordinanza di Oblazione per notifica ex art. 148 c.2 bis.


Si attesta di aver trasmesso il testo originale dell'atto presente nel fascicolo processuale in
Oggetto.

Distinti saluti

Nola,

23 GIU 2014

Il Cancelliere
Luigi Esposito



N. 2356 / 12 RGNR
N. 4879 / 14 RG G.I.P.



TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE G.I.P. / G.U.P.

ORDINANZA DI AMMISSIONE ALL'OBLAZIONE

Il G.I.P.,

letta l'istanza di ammissione all'oblazione di cui all'art. 162 *bis* c.p. presentata nell'interesse di Marchionne Sergio in data 9.6.14 presso la locale Procura della Repubblica e trasmessa a questa sezione il 13.6.14, in uno al relativo parere del P.M.,

letti gli atti del procedimento nei confronti di **Marchionne Sergio, nato a Chieti il 17.6.52;**

difeso dagli Avv.ti Massimo Krogh del Foro di Napoli e Giovannandrea Anfora del Foro di Torino, presso il cui studio - sito in Torino alla via del Carmine n. 2 - l'indagato ha eletto domicilio *ex art.* 161 c.p.p.;

preso atto che i Pubblici Ministeri procedono per le contravvenzioni di cui agli artt. 110, 81 c.p. e 28 L. 300 / 70 in relazione all'art. 650 c.p. (capo A) e 110, 81 c.p. e 15, 38 L. 300 / 70 (capo B);

letto il parere favorevole della parte pubblica e richiamate le imputazioni e la ricostruzione della complessa vicenda processuale ivi contenuta.

Premesso che l'istanza presentata dai difensori dell'indagato è ammissibile, atteso che *"È legittima, ai sensi dell'art. 99, comma primo, cod. proc. pen., la proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell'imputato, anche se non munito di procura speciale. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto penale di condanna)"* (Cass. Pen. Sez. U, Sentenza n. 47923 del 29/10/2009).

Premesso, altresì, che l'Ufficio di Procura, nella parte motiva del parere reso, ha escluso espressamente, dalla contestazione *ex art.* 38 L. 300 / 70, la circostanza aggravante di cui al comma 2

(il comma 3 pure ivi menzionato non contempla un'aggravante)¹ - che sarebbe stata ostativa all'adozione del modello definitorio di cui all'art. 162 *bis* c.p.

Rilevato che la contravvenzione di cui all'art. 28 L. 300 / 70 in rif. all'art. 650 c.p. è punita con pena alternativa.

Rilevato che l'indagato non è soggetto già dichiarato recidivo (egli è totalmente incensurato, come confermato anche dall'odierna estrazione di certificato penale), né contravventore abituale o delinquente o contravventore professionale.

Considerato che – secondo la valutazione che ad oggi può essere formulata - non permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, posto che, come documentato dalla difesa dell'indagato, come risultante in parte dalla documentazione prodotta nell'interesse del segretario nazionale di FIOM – CGIL il 4.6.14 e come commentato e valutato dai Pubblici Ministeri nel loro parere, vi è stata una sequenza di condotte che ha inciso *in bonam partem* sulla situazione attuale; in particolare:

- la Fiat s.p.a, il 2.9.13, ha comunicato a FIOM – CGIL la disponibilità dell'azienda, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 / 13 sull'art. 19 L. 300 / 70, ad accettare la nomina ovvero la conferma di rappresentanti sindacali aziendali di quell'organizzazione nelle singole unità produttive interessate.
- Il 19.12.13, dinanzi alla Corte di Appello di Torino, Fiat s.p.a., Fiat Group Automobiles s.p.a. e Fabbrica Italiana Pomigliano, da una parte, e FIOM – CGIL, dall'altra, hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in cui Fiat Group Automobiles s.p.a. ha riconosciuto alle RSA di cui al punto precedente le prerogative ed i diritti tutti sanciti dalla normativa di legge, in particolare dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori e da ogni altra normativa di settore, tutto ciò a far data dal 28.11.12 con espressa accettazione di quest'ultimo punto da parte del sindacato.
- Il 18 ed il 28.3.14 è stato sottoscritto - in luogo del paventato ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni e su richiesta dei sindacati che hanno partecipato alla concertazione - un contratto di solidarietà di tipo difensivo per gestire l'eccedenza di personale presso lo stabilimento della Fiat Group Automobiles s.p.a. di Pomigliano d'Arco, con la previsione di interventi formativi durante

¹ "Ritenuto, in conclusione, che, escluse le aggravanti di cui al 2° e 3° co. dell'art. 38 l. 300/70, ed eliminate le conseguenze dannose del reato, si procede per due reati contravvenzionali puniti con la pena alternativa, ai sensi dell'art. 162bis c.p., per i quali è ammessa l'oblazione e che non ricorrono i casi previsti dall'art. 99 terzo capoverso, dall'art.104 o dall'art. 105, nè permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore."



l'orario di lavoro. Tale schema supera – come chiarito sia dall'accusa che dalla difesa – la ripartizione dei dipendenti nelle tre categorie di cui all'accordo del 7.2.13.

- Il 22.5.14 Fiat s.p.a. ha comunicato a FIOM CGIL nazionale la disponibilità datoriale ad un'equilibrata composizione delle rappresentanze sindacali in tema di sicurezza.
- Il 30.5.14, è stato siglato un *“verbale di accordo”* tra Fiat Group Automobiles s.p.a. e Fabbrica Italiana Pomigliano, da una parte, e FIOM CGIL nazionale e FIOM CGIL di Napoli, dall'altra, in cui, menzionati i due giudizi celebrati dal Giudice del lavoro di Roma (uno dei quali ancora pendente in Appello, a seguito di impugnazione del Sindacato soccombente) ed il presente procedimento, le parti hanno convenuto che i diciannove lavoratori oggetto della vertenza romana - già assunti a far data dal 27.11.12 - venissero impiegati nello stabilimento di Pomigliano d'Arco secondo mansioni accettate dal sindacato. In conseguenza di ciò - si legge nel verbale – *“la FIOM-CGIL Nazionale, anche a nome dei 19 lavoratori di cui al precedente punto 1 e per conto delle proprie articolazioni territoriali, dà' atto che, in considerazione di quanto convenuto, si intende venuto meno e comunque superato ogni profilo di discriminazione o di comportamento pregiudizievole quale reazione ad attività diretta ad ottenere la parità di trattamento, ai sensi del D.Lgs. n.216/2003, nonché ogni eventuale motivo di contestazione in ordine all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma sopra richiamata; la FIOM-CGIL Nazionale, anche a nome dei 19 lavoratori di cui al precedente punto 1 e per conto delle proprie articolazioni territoriali, nonché la FIOM-CGIL di Napoli in persona del Segretario pro tempore -che sottoscrive allo scopo il presente verbale-, dichiarano di non aver più nulla a pretendere e si obbligano a non proporre o coltivare, in relazione ai fatti e al contenzioso di cui in premessa alcuna ulteriore domanda o azione nei confronti della società FIP e della società FGA, dei loro amministratori, dirigenti e preposti, in qualsiasi sede; la presente è da intendersi ove necessario quale dichiarazione di remissione di querela in relazione ai fatti oggetto del suindicato procedimento penale”*.
- In pari data, Maurizio Landini - segretario generale della FIOM – ha scritto una missiva ai PP.MM. titolari delle indagini, nella quale – dopo aver manifestato apprezzamento per l'inchiesta gestita dalla Procura di Nola - ha dato conto della situazione attuale dei rapporti Fiat – FIOM, allegando il testo dell'accordo del 30.5.14 di cui al punto precedente e la missiva del 22.5.14 pure sopra citata; nel concludere la missiva, il suo redattore ha scritto *“Ritengo quindi che allo stato, dunque se questa situazione si manterrà stabile, siano state superate le ragioni di*



conflitto nella fabbrica di Pomigliano che avevano portato al deposito degli esposti depositati alla Vostra attenzione da parte della Fiom campana.”.

Considerato - nell'ottica della valutazione sulla gravità del fatto e tenuto conto della norma di cui all'art. 162 *bis* co. 4 c.p.² - che non vi sono allo stato dati inequivoci per un giudizio di gravità, facendo riferimento ai parametri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 133 c.p., vale a dire riguardando la vicenda nelle sue connotazioni oggettive e soggettive, (come sancito da Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 47032 del 05/12/2007 - quest'ultima, in particolare, sulla rilevanza dei precedenti penali del richiedente - Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 3851 del 25/02/1992). Invero, in primo luogo, gli eventi snodatisi negli ultimi mesi - a fronte di contestazioni “aperte” della pubblica accusa (cfr. pagg. 1, 2 e 3 del parere), che definisce tuttora i comportamenti “*in atto*” – delineano diversamente il fatto, ridimensionando l'ambito temporale delle condotte ed evidenziando un atteggiamento teso ad una decisa e riconosciuta ricomposizione del contrasto esistente e ad un netto ridimensionamento del danno ricollegabile al reato. Quanto alla componente più propriamente soggettiva, deve dirsi che l'indagato è soggetto incensurato e non si ha notizia - dagli atti del fascicolo - di altri procedimenti in corso che lo coinvolgano; la sua posizione di vertice nel complesso sistema delle aziende del gruppo Fiat, poi, in uno all'articolazione temporale delle cariche in F.I.P., non consentono di ritenere che il dolo della sua partecipazione ai singoli e specifici passaggi decisionali della questione Pomigliano - che la Procura della Repubblica ha individuato come penalmente rilevanti - sia stata contrassegnata dalla massima intensità.

Considerato che né la difesa dell'indagato ha dedotto né la parte pubblica ha precisato se, tra i reati di cui ai capi A) e B), sussista continuazione e che al Giudice è preclusa qualsiasi forma di autonoma valutazione in tema, siccome involgente profili valutativi della penale responsabilità del soggetto che non sono propri del modulo definitorio prescelto (cfr. Cass. Pen. sez. 3 n. 45944 / 12).

² Sulla non necessità di una specifica motivazione negativa sulla gravità del fatto e, *a fortiori*, nel senso della possibilità di una motivazione semplificata sul punto in caso di ammissione all'oblazione non preceduta da parere contrario del P.M., cfr. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 18307 del 20/04/2010 “*In tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto solo nel caso in cui la relativa domanda venga per tale motivo respinta, risultando altrimenti sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza.*”; Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 11359 del 06/10/2005 Ud. (dep. 31/03/2006) “*In tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto (articolo 162 bis, comma quarto, cod.pen.) nel caso in cui la domanda di oblazione venga, per tale motivo, respinta; al contrario, se la domanda venga accolta senza che vi sia stato parere contrario del pubblico ministero, è sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza*”



Considerato, al contrario, che, essendo stata precisata la sussistenza della continuazione "interna" nell'ambito di ciascuna incolpazione formulata dai Pubblici Ministeri nel loro parere, in tale ambito se ne terrà conto.

Ritenuto che, nel caso in cui si chieda l'ammissione all'oblazione per "più violazioni continuate della medesima disposizione di legge, l'importo al quale commisurare la somma da pagare per l'ammissione all'oblazione speciale va individuato nel triplo del massimo dell'ammenda prevista per il reato contestato" e l'importo così determinato va dimezzato ai sensi dell'art. 162 bis c.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 24909 del 27/05/2009, Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 2414 del 02/12/2005, Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 48483 del 25/11/2004).

Considerato, pertanto, che, nel caso di specie, l'importo va determinato nella somma di euro **2632,00** (CAPO A, pena di euro 1.549,00, moltiplicata per tre, euro 4.647,00, diviso due, euro 2.323,5, arrotondato ad euro 2.323,00 ex art. 134 co. 2 c.p. – CAPO B, pena di euro 206,00, moltiplicata per tre, euro 618,00, diviso due, euro 309,00) oltre le spese del procedimento, pari ad **euro 22,00**;

tenuto conto dell'iter procedurale di cui all'art. 141 co. 4 disp. att. c.p.p.;

P.Q.M.


Ammette Marchionne Sergio, nato a Chieti il 17.6.52 a pagare a titolo di oblazione la somma complessiva di euro **2654,00**.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza (da effettuarsi ai due difensori, all'Avv. Anfora anche quale domiciliatario dell'indagato, ai sensi dell'art. 148 co. 2 bis c.p.p.) fissando in giorni 10 dalla notifica dell'avviso di deposito il termine massimo per il pagamento della somma dovuta.

Dispone che il pagamento della somma stabilita venga effettuato a mezzo del versamento con modello F23 presso l'esattoria concessionaria.

Nola, 23.6.14

Il G.I.P.

Paola Borrelli


TRIBUNALE DI NOLA
Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

Depositato in Cancelleria il **23 GIU 2014**

Il Cancelliere
Luigi Esposito



RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 23/06/2014 12:33
NOME : GIP NOLA
FAX : 0815121556
TEL :
SER.# : 000H0N528054

DATA,ORA	23/06 12:30
FAX N./NOME	00817176096
DURATA	00:02:17
PAGINE	07
RISULT	OK
MOD0	STANDARD
	ECM

Giordano Anfora - Krogh



TRIBUNALE DI NOLA
CANCELLERIA G.I.P.
Piazza Giordano Bruno, Nola
Fax.n.0815121556

All' avv. Giovannandrea Anfora
All' avv. Massimo Krogh

Oggetto: Proc. Pen. n.2356/12 RGNR e n. 4879/14 R.GIP nei confronti di Marchionne Sergio

In allegato si trasmette Ordinanza di Oblazione per notifica ex art. 148 c.2 bis.

Si attesta di aver trasmesso il testo originale dell'atto presente nel fascicolo processuale in

Oggetto.

Distinti saluti

Nola, 23 GIU 2014

Il Cancelliere
Luigi Esposito

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 23/06/2014 12:27
NOME : GIP NOLA
FAX : 0815121556
TEL :
SER.# : 000H0N528054

DATA, ORA	23/06 12:25
FAX N./NOME	00114601011
DURATA	00:02:28
PAGINE	07
RISULT	OK
MOD0	STANDARD

Standa o. Anfora



TRIBUNALE DI NOLA
CANCELLERIA G.I.P.
Piazza Giordano Bruno, Nola
Fax.n.0815121556

All' avv. Giovannandrea Anfora
All' avv. Massimo Krogh

Oggetto: Proc. Pen. n.2356/12 RGNR e n. 4879/14 R.GIP nei confronti di Marchionne Sergio

In allegato si trasmette Ordinanza di Oblazione per notifica ex art. 148 c.2 bis.

Si attesta di aver trasmesso il testo originale dell'atto presente nel fascicolo processuale in
Oggetto.

Distinti saluti

Nola,

23 GIU 2014

Il Cancelliere
Luigi Esposito